



ANDAR PER TARTUFI



*A cura di
Antonio Dimer Manzoli*

La cerca del tartufo nella Regione del Veneto è regolamentata dalla legge statale n. 752/85 e dalla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 (BUR n. 40/1988), di seguito riportata:

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI

Art. 1 - Finalità

1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartuficolo regionale.

Art. 2 - Ricerca, raccolta dei tartufi e diritto di riserva

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario e conduttore dei fondi tramite l'affissione delle tabelle previste al successivo comma.
2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono, purchè vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravanti da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

Art. 3 - Tartufaie controllate

1. Si intende per tartufaia controllata quella costituita su terreni dove crescono tartufi allo stato naturale, incrementata e sottoposta a miglioramenti colturali.

2. E' considerato incremento della tartufaia la messa a dimora nelle radure di idonee piante tartufigene.
3. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
- a) decespugliamento o diradamento della tartufaia;
 - b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione che valorizzi anche le specie tartufigene arbustive;
 - c) sarchiatura annuale della tartufaia;
 - d) potatura delle piante simbiotiche;
 - e) pacciamatura sulle superfici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno;
 - f) graticciate trasversali sulla superficie del terreno per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse graticciate ogni qualvolta sia necessario;
 - g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
 - h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie;
 - i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
4. I miglioramenti dovranno essere eseguiti a regola d' arte nell'ambito della superficie delle tartufaie; l'operazione prevista alla lettera b) del comma 3 deve essere obbligatoriamente eseguita.

Art. 4 - Tartufaie coltivate

1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati mediante la messa a dimora di piante preventivamente micorizzate e sottoposte alle cure colturali e i miglioramenti indicati all'articolo 3, comma 3.

Art. 5 - Riconoscimento delle tartufaie

1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o con trolate ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, avviene, su istanza degli interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al Presidente della Giunta regionale allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale:
- a) planimetria catastale in scala adeguata che individui, con esattezza, l'area in cui viene richiesto il riconoscimento con l'indicazione della destinazione colturale dei terreni;
 - b) relazione contenente tutti gli elementi atti a evidenziare le caratteristiche intrinseche dei terreni da destinare a tartufaia. In particolare devono essere specificati:
 - giacitura del terreno;
 - descrizione delle caratteristiche fisico chimiche;
 - tipo di vegetazione, numero e specie delle piante tartufigene presenti nell'area interessata;
 - numero e specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza;
 - piano colturale e di conservazione della tartufaia.
3. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle conformi alle indicazioni di

cui al citato articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e alle caratteristiche che verranno definite con provvedimento della Giunta regionale.

4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure di cui al primo comma.

5. Il mancato adempimento alle prescrizioni previste agli articoli 3 e 4 comporta la revoca immediata del riconoscimento. L'interessato al nuovo riconoscimento non può richiedere la relativa attestazione prima del termine di un anno dalla data del provvedimento di revoca.

6. La Giunta regionale istituisce un albo per l'iscrizione delle tartufaie riconosciute.

Art. 6 - Costituzione di consorzi

1. I consorzi volontari per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo previsti all'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono costituiti con atto pubblico.

Art. 7 - Autorizzazioni alla raccolta

1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.

2. Il tesserino deve essere conforme al modello approvato dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

3. Ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

4. Il rilascio del tesserino è subordinato all'esito favorevole di apposito esame per l'accertamento della idoneità degli interessati.

5. L'esame viene svolto da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) il dirigente coordinatore del dipartimento foreste ed economia montana o da un suo delegato che la presiede;

b) da un funzionario regionale designato dalla Giunta regionale;

c) da un esperto scelto tra quelli segnalati dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello regionale;

d) da un esperto micologo scelto tra quelli segnalati dalle facoltà universitarie di scienze agrarie, forestali e scienze naturali.

Funge da segretario un dipendente del dipartimento foreste ed economia montana nominato dal Presidente della Giunta regionale.

La commissione dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati.

Con lo stesso decreto, si provvede alla nomina dei membri supplenti che partecipano in caso di assenza o impedimento dei titolari.

Ai componenti la commissione, che non siano dipendenti della Regione, è corrisposta un'indennità di presenza nella misura di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni.

Le materie d'esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi, la vigente normativa nazionale e regionale, la biologia e il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

6. Per sostenere l'esame per il rilascio del tesserino gli interessati presentano domanda in

carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati:

a) certificato di residenza;

b) due fotografie formato tessera di cui una autenticata. Il tesserino ha validità quinquennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

L'età minima del raccogliitore non deve essere inferiore ai 14 anni.

Art. 8 - Orari, periodi e modalità di raccolta

1. La raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

- Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato dal 15 novembre al 15 marzo;
- Tuber Brumale varietà moschatum, detto volgarmente tartufo moscato dal 15 novembre al 15 marzo;
- Tuber cestivum Vitt., detto volgarmente tartufo di estate o scorzone dal 1° maggio al 30 novembre;
- Tuber aestivum var. unciatum, detto volgarmente tartufo uncinato dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d' inverno o trifola nera dal 1° gennaio al 15 marzo;
- Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 30 aprile;
- Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio dal 1° settembre al 31 dicembre;
- Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario dal 1° settembre al 31 gennaio.

2. In relazione alle particolarità climatiche e ambientali, la Giunta regionale, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere di uno dei centri di ricerca specializzati indicati all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

3. La Giunta regionale, su indicazione del dipartimento foreste ed economia montana, può ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei tartufi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità nei rapporti tra il micelio tartufigeno e le radici delle piante componenti il bosco.

4. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di uno o al massimo due cani, e lo scavo è consentito con l'eventuale impiego del " vanghetto " o " vanghella " avente una lama di forma rettangolare della lunghezza massima di cm 10, della larghezza massima in punta di cm 3 e dotata di manico, al massimo di cm 50, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.

5. Nel periodo di raccolta dei tartufi il cane, purchè sotto la stretta sorveglianza del raccogliitore, può vagare in campagna anche in deroga al divieto di cui allo articolo 32 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 .

6. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi debbono essere subito dopo riempite con la

terra precedentemente rimossa e il terreno deve essere regolarmente livellato.

7. E' vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.

8. La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un' ora dopo il tramonto a un' ora prima della levata del sole.

9. E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante.

10. E' vietata la raccolta dei tartufi fuori dal periodo consentito; è altresì vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento è fatto obbligo di riporti nel luogo di raccolta.

Art. 9 - Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale

1. La Giunta regionale stabilisce, entro il 20 settembre di ogni anno, il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale.

2. Il numero delle autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco.

3. Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all'agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale. Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate o controllate.

Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui è consentita la raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validità annuale.

E' fatto divieto rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.

Le autorizzazioni vengono rilasciate gratuitamente dagli enti preposti alla gestione delle foreste del demanio regionale sulla base di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 10 - Raccolta a fini didattici e scientifici

1. Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca a fini didattici e scientifici, possono procedere in qualunque momento, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte della Giunta regionale, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'articolo 8.

2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, gli estremi del tesserino di cui all'articolo 7, il luogo della raccolta e la durata.

Art. 11 - Delimitazione delle zone vocate alla raccolta

1. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali ed avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a predisporre una cartografia in scala 1: 50.000, per la individuazione delle zone tartufigole, di cui all'articolo 7 ultimo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

Art. 12 - Tassa di concessione

1. E' istituita una tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura annua di lire 18.000.
2. La tassa è corrisposta, mediante versamento su c/c postale intestato alla tesoreria della Regione, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce ed è disciplinata dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 .
3. L'autorizzazione alla raccolta dei tartufi s' intende rinnovata con il versamento, entro il termine previsto dal comma 2, della tassa annuale. La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
4. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, nè a coloro che, consorziati ai sensi dell'articolo 6, esercitano la raccolta su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio.
5. Il titolo quinto - Agricoltura - della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 " Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali ", è integrato come previsto nell'allegato A) alla presente legge.

Art. 13 - Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia alla autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, nei limiti massimi accanto a ciascuna indicati:
 - a) per la raccolta senza il tesserino prescritto:
 - 1) da L. 150.000 a L. 900.000 se il tesserino non è stato conseguito;
 - 2) da L. 10.000 a L. 60.000 se, pur avendo conseguito il tesserino, il titolare non è in grado di esibirlo, semprechè se ne dimostri il possesso e la validità esibendolo nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative;
 - b) per la raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato o con più di due cani, o con attrezzo non idoneo da L. 100.000 a L. 600.000;
 - c) per la raccolta dei tartufi con la lavorazione andante del terreno da L. 150.000 a L. 900.000 per metro quadrato di superficie o frazione di esso;
 - d) per l'apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra estratta, per ogni 5 buche o frazioni di cinque non riempite a regola d' arte da L. 50.000 a L. 300.000;
 - e) per la raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di 15 anni dalla messa a dimora di piante; per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione senza la prevista autorizzazione da L. 25.000 a L. 150.000;
 - f) per la raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute da L. 100.000 a Lire 600.000;
 - g) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati da lire 25.000 a L. 150.000;
 - h) per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva difformi dal modello approvato, da

- L. 25.000 a lire 150.000 con l'obbligo di rimozione immediate;
- i) per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate, da L. 500.000 a L. 3.000.000 con l'obbligo di rimozione immediata;
- l) per la violazione agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, da L. 500.000 a L. 3.000.000;
- m) per il commercio dei tartufi diversi da quelli indicati nell'articolo 8 da L. 500.000 a L. 3.000.000.
3. Le violazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione da 2 mesi a 2 anni. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'autorizzazione.
4. Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni amministrative accessorie sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale, con l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, alle guardie giurate volontarie, come previsto dall'articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, nonché al personale incaricato ai sensi della legge regionale 15 aprile 1974 e successive modificazioni.
2. Agli agenti giurati volontari si applicano gli articoli 19 e 20 del regolamento 5 agosto 1977, n. 7, di esecuzione della legge regionale 15 aprile 1974, n. 53 .

Art. 15 - Interventi a favore della tartuficoltura

1. Al fine del miglioramento, sviluppo, tutela e valorizzazione della tartuficoltura, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, le seguenti iniziative:
- a) studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazione e assistenza tecnica nel settore, in collaborazione con gli istituti universitari e con i centri indicati nell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752;
- b) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza;
- c) coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura.
2. La Giunta regionale può inoltre concedere contributi a enti pubblici, associazioni micologiche e privati che assumono direttamente iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo.
3. I contributi sono concessi nelle seguenti misure:
- fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative promosse da privati;
 - fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di enti pubblici e associazioni micologiche.
4. La liquidazione del contributo verrà effettuata su presentazione della rendicontazione della spesa.

Art. 16 - Norme finanziarie

1. All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, si fa fronte, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo di riserva per le spese imprevedute iscritto al capitolo 80020 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1988 e contemporanea istituzione del capitolo 12020 denominato " Spese per iniziative di tutela a valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale ", con lo stanziamento di lire 50 milioni per competenza e per cassa.

2. Gli oneri relativi agli anni 1989 e successivi saranno determinati, dalla legge finanziaria di cui all'articolo 32/bis della legge 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge 7 settembre 1982, n. 43, nonché dai proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui all'articolo 12 e dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 13.

3. I proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui all'articolo 12 della presente legge, saranno introitati al capitolo 150 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al precedente articolo 13 saranno introitate al capitolo 7940 di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale, denominato " Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tartuficoltura ".

Art. 17 - Norme transitorie e finali

1. Le autorizzazioni alla ricerca e alla raccolta dei tartufi rilasciate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità fino al primo espletamento delle procedure di cui all'articolo 7.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752.

Art. 18 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Che cos'è il tartufo

Il Tartufo è un fungo ipogeo (che vive sotto terra) a forma di tubero, che vive in simbiosi con le radici di alcune piante, quali, per esempio, la quercia, il tiglio, il nocciolo, il carpino e il pioppo. Ha una massa carnosa detta "gleba", rivestita da una sorta di cortecchia chiamata "peridio". E' costituito in alta percentuale da acqua, fibre e sali minerali, sostanze organiche fornite dall'albero con cui vive in simbiosi. La forma dipende dalle caratteristiche del terreno in cui si sviluppa: un terreno morbido favorirà la crescita di un tartufo a forma sferica, mentre un terreno duro, pietroso e con molte radici, ne favorirà una forma bitorzoluta.

Tartufi presenti nel Veneto


Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco

Periodo di raccolta: dal 1° ottobre al 31 dicembre. E' considerato il tartufo per antonomasia, ha un aspetto globoso, con numerose depressioni sul peridio che lo rendono irregolare. La superficie esterna é liscia e leggermente vellutata. Il colore varia dall'ocra pallido al crema scuro fino al verdastro. La sua carne é inconfondibile e si presenta bianca e giallo grigiastro con sottili venature bianche. Il suo profumo piacevolmente aromatico, ma diverso dall'agliaceo degli altri tartufi, lo rende unico nel suo genere. Vive in simbiosi con querce, tigli, pioppi e salici e raramente lo si trova in concomitanza ad altri tartufi. Il tartufo bianco, per nascere e svilupparsi, ha bisogno di terreni particolari con condizioni climatiche altrettanto particolari, il suolo deve essere soffice e umido per la gran parte dell'anno, deve essere ricco di calcio e con una buona circolazione di aria.



Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato

Periodo di raccolta: dal 15 novembre al 15 marzo. Ha la forma globosa, alle volte lobata, con la parte esterna bruno-nera. La parte interna è di colore grigio-bruno o nero-rossastro, solcata da venature chiare sottili e molto ramificate. La dimensione raggiunge quella di una grossa mela. Il suo specifico sapore il suo aromatico profumo lo rendono molto apprezzato in cucina dove dai francesi è considerato il migliore e quindi il più pregiato fra i "neri".



Tuber Brumale varietà moschatum, detto volgarmente tartufo moscato

Periodo di raccolta: dal 15 novembre al 15 marzo. Cresce in autunno-inverno, talora fino a marzo, nei boschi di latifoglie (soprattutto querce) interrato in terreno calcareo. Carpofo: di 2-9 cm di diametro, globoso, scuro, quasi nero, con verruche non molto elevate. Gleba: inizialmente bianca poi nerastra e quindi nera, marmorizzato per la presenza di una rete bianca; odore caratteristico di noce moscata.



Tuber estivum Vitt., detto volgarmente tartufo di estate o scorzone

Periodo di raccolta: dal 1° maggio al 30 novembre. Ha una superficie esterna di colore nero con verruche piramidali che formano con le facce laterali sottili striature trasversali; ha un odore aromatico intenso e la gleba, inizialmente bianca, tende ad un giallo scuro, nocciola. In Italia cresce ovunque vi siano terreni calcarei, dalla pianura fino a 1000 metri, legandosi a querce, carpini, noccioli e pini.



Tuber aestivum var. uncinatum, detto volgarmente tartufo uncinato

Periodo di raccolta: dal 1° ottobre al 31 dicembre. Il tartufo nero estivo si distingue dal tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.): per il periodo che presenta verruche molto più grosse e pronunciate e la gleba sempre di colore chiaro, che nella var.

Uncinatum può arrivare ad essere marrone; per il profumo che è più delicato e fungino; per il sapore simile a quello dei porcini. Nella varietà uncinatum, il profumo è più forte ed il sapore è molto più marcato dello stesso *T. aestivum*.



Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d' inverno o trifola nera

Periodo di raccolta: dal 1° gennaio al 15 marzo. Ha dimensioni che vanno da quelle di una nocciola a quelle di un uovo di gallina. Carpofofo globoso, talvolta irregolare. Peridio nero o nero ferruginoso a maturazione, con verruche piramidali a base pentagonale o esagonale e vertice smussato, larghe 2-4 mm. e poco sporgenti, di aspetto più rugoso del *Tuber melanosporum*. Gleba chiara negli esemplari giovani, nera ferruginosa a maturità. Vene biancastre anche all'aria, larghe e più rade di quelle del *Tuber melanosporum*. Aschi a sacchi privi di peduncolo, di varie dimensioni (65-100 x 50-70 micron), contenenti 3-6 spore. Spore ellittiche, (20-40 x 16-28 micron), ricoperte di numerosi aculei abbastanza lunghi (4-6 micron). Matura da gennaio



Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo

Periodo di raccolta: dal 15 gennaio al 30 aprile. Esteriormente può essere confuso con il *Tuber Magnatum*, perché in origine si presenta con le stesse caratteristiche, irregolare, liscio e di colore bianco sporco ma quando giunge a maturazione diventa più scuro. Anche la gleba da inizialmente chiara diventa scura. L'odore è la caratteristica che lo contraddistingue dal tartufo bianco, perché se all'inizio è tenue e gradevole in un secondo tempo diventa aglioso e nauseante. Generalmente ha forma rotondeggiante e regolare e non raggiunge mai grosse dimensioni. Emana un profumo meno forte del Tartufo Bianco Pregiato ed è abbastanza comune trovarlo ovunque vegeti il Tartufo Bianco. Molto diffuso sotto le pinete marittime.



Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio

Periodo di raccolta: dal 1° settembre al 31 dicembre. Carpofofo: di grandezza non superiore ad un uovo di gallina; il colore del peridio è nero o brunastro con verruche molto più piccole del *Tuber aestivum*. Gleba di colore giallastro, marrone o grigio-bruno con venature chiare e andamento a labirinto. Spore di grosse dimensioni, bruno-ocracee scure con reticolo alveolato piuttosto depresso ed a maglie strette.



Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario

Periodo di raccolta: dal 1° settembre al 31 gennaio. Carpofo globoso, provvisto di una cavità centrale profonda che si apre sulla parte basale, per cui in sezione assume un aspetto reniforme. Peridio molto nero o brunastro o bluastro, con verruche poligonali, appiattite, senza fossa alla base. Gleba dapprima biancastra poi bruna-purpurea. Vene numerose, biancastre, labirintiformi. Matura da ottobre a gennaio. Emana un caratteristico odore che ricorda lo iodoformio.



Regione del Veneto



TARTUFI E TARTUFICOLTURA

Direzione Foreste ed Economia Montana
Servizi Forestali Regionali

Il testo che segue è stato redatto dalla Commissione regionale per il rilascio del tesserino raccolta tartufi

Note tecniche per un buon impianto

L'impianto di una tartufaia coltivata (art. 5 L.R. n. 30/88) richiede una precisa progettazione dell'intervento al fine di non eseguire lavori e sostenere spese inutili. In taluni terreni utilizzando piantine non adeguatamente micorrizzate, non si potrà sperare in alcuna produzione di tartufi commerciabili. In ogni caso, non c'è mai la certezza di ottenere una quantità minima di tartufi dalla tartufaia coltivata; molto variabile è anche il periodo necessario all'inizio della produzione.

Terreno adeguato. Ogni specie fungina ha le proprie esigenze ambientali. Ad esempio il tartufo nero ha esigenze diverse dal bianco. La specie di tartufo, anche se presente in purezza e in quantità sufficiente al momento della messa a dimora, nel tempo può diminuire drasticamente o essere sostituita da altri funghi già presenti nel terreno se le caratteristiche ambientali e pedologiche soddisfano meglio le necessità di questi ultimi. Prima dell'impianto il coltivatore deve perciò provvedere ad accurate analisi chimico-fisiche del terreno (tessitura, struttura, dotazione minerale e organica, ecc.) e verificare che temperature e piovosità siano adeguate alle specie vegetale e fungina desiderate.

Qualità delle piante. La micorrizzazione consiste nella simbiosi tra funghi che vivono nel terreno e radici assorbenti della pianta (ad esempio scorzone-nocciolo). Ogni pianta può, però, contrarre tale simbiosi con molte specie fungine diverse, non necessariamente tartufigene. L'impianto dev'essere quindi effettuato esclusivamente con piante sufficientemente micorrizzate con la sola specie di tartufo che s'intende coltivare. Altri funghi simbiotici, spesso più rustici e comunemente presenti nel terreno, entrano in competizione con la specie tartufigena e spesso ne impediscono la permanenza sulla pianta. L'adeguatezza della micorrizzazione (percentuale d'apici micorrizzati, omogeneità di micorrizzazione, assenza di specie diverse da quella desiderata) di tutte le piante acquistate dev'essere garantita per iscritto dal produttore. Tale documentazione dev'essere conservata dall'acquirente nel caso di future controversie.

Sesto d'impianto. La produzione di tartufo dipende dall'assolazione del terreno circostante le piante. Per questo motivo le piante non devono essere troppo fitte. Indicativamente, si suggerisce una densità non superiore a 400-500 piante per ettaro.

Cure colturali. Allo scopo di soddisfare le esigenze della pianta e del fungo devono essere sempre garantite un'adeguata idratazione e aerazione del terreno. Si devono perciò prevedere eventuali impianti di drenaggio o d'irrigazione, zappettature superficiali, potature e diserbo manuale.

Tempi di produzione. La produzione di tartufi richiede alcuni anni. Indicativamente, una tartufaia coltivata può iniziare la produzione dopo 6-8 anni dall'impianto.

Norme di comportamento del raccogliitore

La Legge Regionale 28.06.1988, n. 30 e la circolare attuativa 7.11.1990, n. 30 sono gli strumenti attraverso i quali la Regione Veneto tutela il suo patrimonio tartuficolo e ne

stimola lo sviluppo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro nazionale 16.12.1985, n. 752. Gli articoli che si occupano della tutela sono quelli inerenti alle norme di comportamento da seguire nella raccolta per non danneggiare la presenza del tartufo sul territorio regionale. Vengono stabiliti gli adempimenti da seguire per ottenere l'idoneità alla raccolta mediante un esame (art. 7), nonché le specie che si possono raccogliere, gli attrezzi utilizzabili, l'utilizzo dei cani ed i periodi di raccolta (art. 8).

Per quanto riguarda l'incremento e lo sviluppo della coltivazione e della produzione dei tartufi, la Regione Veneto persegue tale scopo sia mediante la costituzione di nuove tartufaie coltivate ed il miglioramento di quelle esistenti, sia tramite interventi a favore della tartuficoltura.

La **tartufaia controllata** (art. 3) è quella costituita su terreni dove crescono tartufi allo stato naturale, incrementata e sottoposta a miglioramenti colturali, quali il decespugliamento, la conversione delle specie tartufigene arbustive in alto fusto, la potatura delle piante, il drenaggio, il governo delle acque superficiali ed ogni altro intervento ritenuto utile.

Viene invece definita **tartufaia coltivata** (art. 4) quella costituita da impianti realizzati *ex novo* mediante la messa a dimora di piante preventivamente micorrizzate e successivamente sottoposte alle medesime cure relative alle tartufaie controllate.

Riconoscendo con specifico Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana le tartufaie private, controllate o coltivate (art. 5), la Regione Veneto intende incrementare la produzione del tartufo, garantendo nel contempo ai proprietari l'esclusività alla raccolta (art. 2).

COMPORAMENTO NELLA RACCOLTA:

Avere sempre con sé il tesserino rinnovato (è valido in tutta Italia). Rispettare i periodi di raccolta previsti dalle leggi regionali. Per raccogliere in altra Regione informarsi delle specifiche norme vigenti.

Utilizzare nella raccolta solo gli attrezzi previsti dalla legge. Utilizzare nel Veneto solo uno o due cani. Richiedere l'autorizzazione all'Ente gestore per la raccolta nel territorio demaniale forestale regionale e nei parchi. Rispettare la proprietà privata. Non raccogliere nelle tartufaie riconosciute e tabellate dalla Regione Veneto.

Rispettare gli altri raccoglitori e i loro cani. Rispettare l'ambiente boscato dove si riproducono i tartufi.

Per ulteriori informazioni:

Direzione Foreste ed Economia Montana – Venezia - Mestre – tel. 041-2795488

Servizi Forestali Regionali di: Padova-Rovigo tel. 049- 8778206

Centro Operativo Polifunzionale di Porto Viro – tel. 0426-321199

Il Cane da tartufi

Il Tartufino o "trifolario" nella cerca del prezioso fungo deve avvalersi del prezioso aiuto del suo fedele amico, il cane.

Va subito detto che tutti i cani, cuccioli o adulti, di razza o meticci, possono essere addestrati alla ricerca del tartufo. Il così detto cane da pagliaio, il bastardino, se ben addestrato, dà delle grandi soddisfazioni al suo padrone.

Si può iniziare l'addestramento a due o tre mesi di vita ed è opportuno che venga portato avanti da una sola persona, colui che lo accudisce, l'obbiettivo dell'addestramento deve essere quello di sviluppare al massimo l'attitudine alla cerca, che costituisce l'attività essenziale per trovare i tartufi.

Sin da piccolo il cane deve essere lasciato giocare con pezzetti di tartufo, si deve permettere al cucciolo di mangiarli e così ben presto imparerà a cercare. L'addestramento inizia insegnando il riporto e la cerca, utilizzando una pallina fatta con uno straccio legato con all'interno un po' di tartufo, oppure olio aromatizzato al tartufo, ma anche noce moscata. Bisogna lavorare all'aperto, si lancia la pallina, il cane la deve vedere ed in genere è portato ad inseguirla e a prenderla in bocca, un po' alla volta si deve abituare a riportarla all'addestratore e quando lo fa va premiato con delle carezze ed un bocconcino. Quando ha imparato a riportarla si passa ad un'altra fase, il sotterramento della pallina. Ovviamente all'inizio si usa una fessura del terreno o un buco aperto; in questo modo vorrà raggiungerla ed imparerà a raspare. Ormai siamo sulla strada giusta e quindi si può iniziare a seppellire piccoli tartufi e stimolarlo alla cerca.

Lo si può addestrare anche utilizzando cani già esperti. Un giovane e simpatico bassotto del nostro tartufino Alfredo Vicentini ha imparato da solo seguendo il suo amico, un cane di grande esperienza.

E' opportuno ricordare sempre che uomo ed animale nella cerca del tartufo devono essere una coppia di amici inseparabili, così anche una giornata sfortunata resta positiva perché ha comunque permesso ai due di giocare e passeggiare insieme a stretto contatto con la natura.

La zappetta



E' uno degli attrezzi indispensabili al tartufino, infatti se il cane ha lo scopo di individuare i tartufi maturi, la zappetta consente di scavare senza danneggiare grandi superfici della tartufaia. Estratto il tartufo, la buca va immediatamente chiusa con cura per permettere al tartufo di riformarsi.

Affettatartufi



Utensile per tagliare il tartufo a lamelle, dotato di una vite micrometrica permette di ottenere delle fette sottilissime.

Come conservare il tartufo fresco


Alcuni consigli: anzitutto non eliminare la terra per non accelerare i processi di formazione dei microrganismi, avvolgere ogni tartufo in comune carta da pane e deporlo, in un barattolo chiuso, nella parte meno fredda del frigo. La carta deve essere cambiata ogni giorno. Questo metodo permette una conservazione di circa cinque, sei giorni, non più per il tartufo bianco e di una decina per il nero. Vi è, inoltre, il metodo del riso, che consiste nel conservare il tartufo in un barattolo contenente riso: questo metodo non è dei migliori, perché lascia seccare il tubero, togliendogli l'aria e facilitandone l'eccessiva maturazione.

Le piante tartufigene

La coltivazione dei tartufi vera e propria non è possibile se non attraverso la messa a dimora di piantine particolari: le piantine tartufigene. Si tratta di piante le cui radici, mediante apposite operazioni vivaistiche, vengono fatte associare con il tartufo con il quale vivranno poi in simbiosi. Una volta trapiantate in terreni idonei ed accudite secondo determinati criteri permetteranno al tartufo di completare il suo ciclo biologico fino a fruttificare.

Il tartufo vive in simbiosi prevalentemente con:

ROVERELLA (*Quercus pubescens* Willd.)



Presenta dimensioni più ridotte rispetto alle altre querce caducifoglie (rovere, farnia, cerro), raggiungendo al massimo altezze di 20-25 metri. allo stato naturale contrae la simbiosi con quasi tutte le specie di tartufo presenti sul nostro territorio, comprese le specie più pregiate. La roverella trova la propria elezione produttiva con il gruppo dei tartufi neri, in particolare con il tartufo nero pregiato, con il tartufo scorzone e con l'uncinato.

FARNIA (*Quercus robur* L. - *Quercus pedunculata* Ehrh.)



Presenta anch'essa notevoli dimensioni, raggiungendo i 35 m ed oltre di altezza ed i 2 m di diametro; risulta inoltre particolarmente longeva. Il fusto robusto, si ramifica presto per formare una chioma molto ampia e irregolare. Risulta un'ottima pianta simbiote per il tartufo.

CERRO (*Quercus cerris* L.)



Albero di grandi dimensioni, fino a 35 m di altezza e circa 1/1,5 m di diametro, e di notevole longevità. Il cerro è caratterizzato da un fusto diritto e slanciato e da una chioma ovale, allungata, di media compattezza. Molto caratteristico e di facile riconoscimento è il frutto, una ghianda (achenio), normalmente di dimensioni superiori a quelle delle altre querce (lunga fino a 3 cm).

I tartufi che più spesso si riscontrano in simbiosi con il cerro sono il tartufo bianco, il tartufo scorzone, il tartufo uncinato, il tartufo brumale e il tartufo nero pregiato.

LECCIO (*Quercus ilex* L.)



E' un albero di dimensioni più modeste rispetto alle precedenti. Può comunque superare i 20 m di altezza e presentare diametri alla base talvolta superiori al metro. Spesso si presenta però in forma di cespuglio o di piccolo albero. Si distingue per la notevole longevità, in quanto può superare l'età di 1000 anni. Vive in simbiosi con svariate specie di tartufi. Risulta in particolare un'ottima pianta simbionte per i tartufi neri (tartufo nero pregiato, tartufo scorzone, tartufo uncinato, tartufo brumale), nonché per il tartufo bianchetto.

Il leccio è una specie che può contrarre la simbiosi anche con il tartufo bianco pregiato.

CARPINO NERO (*Ostrya carpinifolia scop.*)



E' un albero di medie dimensioni, che difficilmente supera i 15 metri di altezza. Si distingue per il fusto diritto, a sezione circolare e per la chioma conico allungata e raccolta. Può unirsi in simbiosi con numerose specie di tartufo, fra le quali il tartufo bianco, il tartufo nero pregiato, il tartufo scorzone, il tartufo uncinato, il tartufo brumale, il tartufo moscato, etc.

NOCCIOLO (*Corylus avellana L.*)



Il nocciolo è una specie arbustiva che può raggiungere i 4/7 m di altezza e che è caratterizzato, rispetto ad altre specie arboree, da una minore longevità (60-70 anni). Cresce rapidamente nei primi anni, ramificandosi fin dalla base in più fusti, successivamente sostituiti da nuovi getti.

Il nocciolo può contrarre la simbiosi con vari tartufi, fra i quali, i tartufi pregiati, il tartufo scorzone, il tartufo uncinato, il tartufo brumale, il tartufo moscato, il tartufo bianchetto.

TIGLIO NOSTRANO (*Tilia platyphyllos* Scop.) e TIGLIO SELVATICO (*Tilia cordata* Mill.)



Il tiglio nostrano si distingue per le dimensioni piuttosto elevate (fino a 30/35 m di altezza e circa 2 m di diametro alla base), per la chioma ampia, piramidale, ramosa e densa, e per il fusto slanciato e diritto. I rami sono più o meno densamente ricoperti di peli e spesso presentano tonalità rossastre. **Il tiglio selvatico** si distingue principalmente dal primo per le foglie più piccole. Le due specie spontanee di tiglio possono produrre allo stato spontaneo molte specie di tartufo. Più frequentemente i tigli si trovano in simbiosi con il tartufo bianco, il tartufo scorzone, l'uncinato e con il tartufo bianchetto.

PINO DOMESTICO (*Pinus pinea* L.)



Questa conifera sempreverde si riconosce facilmente per il portamento inconfondibile, dovuto alla particolare forma ad ombrello che la chioma assume a maturità (nelle piante giovani è più globosa). Di dimensioni elevate (può raggiungere i 30 m di altezza e anche i 2 m di diametro).

E' una specie che si ritrova in simbiosi prevalentemente con il tartufo bianchetto e scorzone.

Un'idea

Praticamente tutte le piante tartufigene citate sono presenti nel Delta del Po, nei parchi privati e in quelli pubblici

Quando decidiamo di mettere a dimora nel nostro giardino, nel nostro parco o in quello cittadino un albero perchè non usiamo una pianticella con le radici micorizzate?
In questo modo, con un po' di fortuna, potremo ottenere due risultati: produrre direttamente in casa il tartufo per i nostri piatti preferiti e aumentare la sua presenza nel territorio.



ACCADEMIA DEL TARTUFO DEL DELTA DEL PO

Sede: Ristorante "Le Magnolie" Via Braglia 3 – 45010 Papozze (Ro)- tel. 0426-44720

E-mail: a.tartufo@libero.it – P.IVA/C.F. 01341470290